



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo "XXV Luglio - Bettolo"
Sezione Primavera - Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 05/10/2017 (delibera n.59)

 Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo l'ambiente.

Ambito territoriale: 21 TA1
Codice MIUR: TAIC83900P
C.F.: 90214480734

Sede: Via Pitagora, 73 - 74123 Taranto
Ufficio docenti: 099.4533449
Ufficio alunni: 099.6414931

PEO: taic83900p@istruzione.it
PEC: taic83900p@pec.istruzione.it
Sito: www.25lugliobettolo.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE	le Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute, trasmesse con nota prot.n.2312 del 25/11/05, contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;
TENUTO CONTO	che la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente alle situazioni per le quali il medico curante valuta l'assoluta necessità di assunzione del farmaco nell'arco temporale in cui l'alunno frequenta la Scuola (orario scolastico);
TENUTO CONTO	che a Scuola la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL e che tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;
VALUTATE	le reali necessità degli alunni dell'Istituto Comprensivo "XXV Luglio-Bettolo";

DISPONE

il seguente Regolamento in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti interessate: famiglia (o esercenti la potestà genitoriale), medico curante e Istituzione scolastica.

ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE

In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva e assoluta necessità, quando cioè la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico e l'omissione può causare danni alla salute dell'alunno.

ART. 2 - ITER PROCEDURALE

LA FAMIGLIA

- 1) Richiede al Dirigente Scolastico la somministrazione da parte del personale scolastico (*Allegato 1*) o l'auto-somministrazione del farmaco, prevista solo per gli alunni della Scuola Secondaria (*Allegato 2*), in orario scolastico, sollevando la Scuola da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Alla richiesta della famiglia deve essere allegata la **certificazione sanitaria rilasciata dal medico** curante che deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:

- nome e cognome dell'alunno;
- nome commerciale del farmaco;
- dose da somministrare;

- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
 - durata della terapia.
- 2) Fornisce alla Scuola (*Allegato 3*) esclusivamente il farmaco indicato dal medico curante, in confezione integra, tenendo personalmente nota della scadenza e provvedendo direttamente, mediante controlli periodici sul posto, alla verifica della corretta conservazione e alla eventuale sostituzione in caso di necessità. Sulla confezione del farmaco deve essere indicato in modo chiaro il nominativo dell'alunno e la classe di appartenenza.
 - 3) Comunica alla Scuola con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.

IL MEDICO CURANTE

- 1) Rilascia il certificato in cui si richiede la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Dal certificato si deve evincere:
 - l'assoluta necessità;
 - la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione, né di conservazione del farmaco;
 - la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario;
 - la modalità di conservazione del farmaco;
 - le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Valutata l'ammissibilità della richiesta:

- 1) Acquisisce la disponibilità del personale scolastico alla somministrazione del farmaco in orario scolastico (*Allegato 4*).
- 2) Autorizza il personale individuato alla somministrazione del farmaco (*Allegato 5*).
- 3) Individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione del farmaco.
- 4) Informa il D.S.G.A., la RLS d'Istituto, i collaboratori scolastici e i docenti del piano, il collaboratore addetto alle chiamate d'emergenza, sulla presenza in classe/sezione di alunni che necessitano dell'assunzione di farmaci.
- 5) Promuove incontri di formazione di primo soccorso.

IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON DOCENTE

Il personale scolastico, docente e non docente:

- 1) Esprime formalmente la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco in orario scolastico (*Allegato 3*).
- 2) Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta.
- 3) Partecipa ad eventuali incontri formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico.

Art. 3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell'intervento.